

ESENTE UFFICIO UNEP
TRIBUNALE ALESSANDRIA

AVV. COSTANTINO SQUEO
VIA LARGO GELSO 13
SAN NICANDRO G.CO (FG)
FAX 0882474107
PEC: AVVOCATOSQUEO@POSTECERT.IT

Originale
Si richiede
notifica
regolante
3/15/2017

Ecc.ma

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

RICORSO

proposto da

1655210
UNEP - ALESSANDRIA
DIRITTO
TRASF. *3/17*
03 MAG. 2017
TOTALE
COSTALI
TOT GEN. *3/17*

PASINO VINCENZO, nato a Cuornè il 14/06/1942, codice fiscale PSNVCN42H14D208P, residente in Alessandria - Viale Medaglie d'Oro 14, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Costantino Squeo, con studio in San Nicandro G.co (FG) - Via Largo Gelso n. 13 (fax 0882474107 - pec: avvocatosqueo@postecert.it), giusta delega in calce al presente atto,

Parte ricorrente

contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, codice fiscale 00429440068, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Calcagni Roberto, appartenente all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, in forza di convenzione tra il Comune e la Provincia di Alessandria ex art. 12 Legge n. 244/2007, elettivamente domiciliato in Alessandria - Piazza della libertà n. 1.

Parte intimata

per la cassazione, con rinvio, della **sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro n. 543/2016, pubblicata in data 03/11/2016**,

Oggetto del giudizio

Riconoscimento, dopo il definitivo annullamento dell'atto di recesso, del diritto alla retribuzione globale di fatto per i periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa irrogate ai sensi degli artt. 91 e 92 del DPR 3/1959 per fatti

precedenti il 1994 e per il periodo successivo al compimento del 65esimo anno di età raggiunto nelle more del giudizio sino alla data di cessazione del rapporto giuridico di lavoro mai cessato formalmente per omissione di atto interruttivo.

Valore della controversia

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Sintesi dei motivi

Pasino Vincenzo ricorre al Giudice di Legittimità avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione lavoro n. 543/2016, rilevando la medesima come ingiusta per violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per:

1. - omessa valutazione del fatto fondamentale, noto alle parti, che i motivi delle sospensioni cautelari erano quelli imputabili a fatti risalenti a prima del 1994; -
2. - errata applicazione della norma agli atti di sospensione cautelare, ai quali la Corte di merito ha applicato gli istituti del C.C.N.L. area 2 dirigenti 1994/97, mentre, per espressa statuizione contenuta nell'art. 46 del C.C.N.L. area 2 dirigenti 1994-97 e per le norme di legittimità fissate dalla Suprema Corte e richiamate alla pag. 25, avrebbe dovuto applicare la normativa di cui al D.P.R. n. 3/1957;
3. - omessa pronuncia sul punto del diritto, in regime di tutela reale, al pagamento della retribuzione globale di fatto anche dopo il compimento del 65° anno di età, raggiunto in fase di giudizio di annullamento dell'atto di recesso (la sentenza di annullamento è divenuta definitiva 25/07/2011 – il compimento del 65° anno di età risale al 14/06/2007) in quanto limitare il pagamento al raggiungimento del 65esimo anno di età raggiunto nelle more del giudizio è **contrario al diritto** (pag. 24);
4. - mancato ripristino del rapporto di servizio, in costanza del rapporto giuridico di lavoro, in base alla statuizione contenuta nella massima 8 della sentenza della Corte

Costituzionale in data 24/10/2008 n. 351 ed applicata dalla Cassazione con orientamento univoco;

5. - mancata pronuncia sulla data di termine del rapporto giuridico di lavoro, ripristinato *ex tunc* dall'annullamento dell'atto di recesso, nonostante tale annullamento sia divenuto definitivo il 25.11.2011 senza che a tale evento sia seguita la adozione di un atto di recesso ad nutum per superamento della età ordinamentale per la permanenza in servizio.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti sono ampiamente descritti nel documento DCFxx (Descrizione del Contesto di Fatto), allegato al fascicolo di II grado. I documenti sono tutti contenuti in formato PDF sul CD allegato al fascicolo di I grado. Ai fatti elencati sono applicabili, quali operatori generativi di diritti soggettivi del ricorrente, le Leggi, i Contratti ed i Principi di legittimità riportati per estratto nel documento DCDxx (Descrizione del Contesto di Diritto), allegato al fascicolo di II grado.

Si citano, di seguito, solo i fatti rilevanti ai fini delle giustificativi delle richieste di parte.

- 01.12.1977, il ricorrente viene collocato in ruolo, quale vincitore di concorso pubblico per il posto di dirigente del CED del Comune di Alessandria, struttura collocata in Pianta Organica SENZA ALTRI PREPOSTI AL DIRETTORE.

- 1977-1993 il ricorrente predispone e completa innumerevoli progetti di allestimento delle banche dati e di automazione di gran parte dei servizi del Comune di Alessandria e di comuni vicini con collegamenti on line con Questura e Prefettura.

- 1993, a dicembre, entra in carica la nuova amministrazione eletta ai sensi della Legge n. 81/1993 (elezione diretta del Sindaco).

- 1994 (13 gennaio), i nuovi assessori al CED ed al personale fanno richiesta al ricorrente, allora dirigente del CED, di farsi da parte e lasciar "gestire" il CED alla Amministrazione

Comunale in violazione della separazione dei poteri di indirizzo e controllo, spettanti alla politica, dai poteri di gestione, spettanti alla dirigenza.

- 1994 (maggio) la Amministrazione **eleva al ricorrente una contestazione di addebiti** con l'accusa di aver attestato, con firma su fattura di liquidazione di L. 1.700.000, inviata dalla DATADIGIT S.c.r.l., la corretta esecuzione di un lavoro di registrazione rivelatosi, ad un controllo in fase di impianto della banca dati, incompleto. Per lo stesso motivo, vengono inoltrate denunce alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti.

- 1994 (settembre) A seguito delle denunce presentate dalla Amministrazione Comunale contro il ricorrente, il G.U.P. presso il Tribunale di Alessandria firma un decreto di rinvio a giudizio penale del ricorrente;

- 1994 (6 novembre), la alluvione di Alessandria provoca 16 morti, allaga il CED, distruggendo tutte le apparecchiature del sistema informatico; (7 novembre) il Vicesindaco indice la riunione dei dirigenti apicali e propone la nomina del ricorrente quale coordinatore del progetto di ricostruzione del sistema organizzativo comunale (lettera allegata agli atti del Vicesindaco Morettini).

- 1994 (9 novembre) viene notificato al ricorrente l'atto amministrativo n. 365, a firma del Sindaco, di sospensione cautelare quinquennale, irrogata ai sensi del D.P.R. n. 3/1957 art 91 comma 1, motivata dall'essere stato rinviato a giudizio penale **per fatti precedenti il 1994 (sospensione erroneamente rubricata come obbligatoria, ma in realtà "discrezionale" ed assimilata dalla giurisprudenza di legittimità a quella "facoltativa")**;

- 1995 (gennaio-marzo), il ricorrente deposita tre ricorsi al T.A.R., al fine di ottenere l'annullamento sia dell'atto di trasferimento e sia dell'atto di sospensione cautelare quinquennale "discrezionale";

- 1995 (dicembre) viene avviato il processo penale a carico del ricorrente; vengono avviati tre procedimenti di fronte alla Corte dei Conti.

- 1999 (10 ottobre), nella imminenza della scadenza del quinquennio di sospensione cautelare, con atto del Sindaco n. 64, in data 19.10.1999, viene irrogata al ricorrente la sospensione facoltativa sino al termine del giudizio penale, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957, con contestuale mandato al dirigente del personale di provvedere, entro 40 giorni, a contestare gli addebiti disciplinari (**il dirigente del personale omette di elevare la contestazione**).

- 2000 - chiusura di tutti i procedimenti aperti di fronte alla Corte di Conti, con assoluzione piena del dirigente Pasino Vincenzo. A seguito della assoluzione da parte della Corte dei Conti, il Sindaco chiude il procedimento di contestazione di addebiti, avviato con la lettera del maggio 1994, senza irrogare sanzioni disciplinari (TOSAP).

2001 (30 gennaio) - termina il giudizio penale con sentenza di condanna del ricorrente per "falso ideologico" a 10 mesi (pena sospesa e senza menzione), per avere attestato con firma su fattura, nel 1993, la corretta esecuzione di un lavoro incompleto.

- 2001 (19 febbraio), il ricorrente chiede, tramite i suoi legali, di riprendere servizio in quanto, essendosi concluso il giudizio penale, era venuta meno la causa della sospensione cautelare. La normativa dell'epoca escludeva che la condanna potesse costituire motivo di recesso (il parere del Segretario Generale Borla è allegato agli atti di parte).

- 2001 (6 marzo), senza dare atto del sopraggiunto venir meno, ad opera della conclusione del processo penale, della ragione della sospensione cautelare facoltativa irrogata nel 1999, lo stesso Sindaco che aveva già adottato gli atti di sospensione cautelare "discrezionale" e "facoltativa", emana l'atto n. 20 di sospensione disciplinare per 30 giorni, con contestuale contestazione di addebiti, ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. art. 2 2 dirigenti 1994-1997.

(inapplicabile sia per quanto disposto dal C.C.N.L., all'art. 46, e sia per il divieto di

retrodatazione degli effetti della normativa contrattuale a fatti risalenti al 1993 e precedenti), motivata con la sola contestazione dei fatti oggetto del decreto di rinvio a giudizio penale del settembre 1994. Con l'atto il Sindaco fissa anche la data del 20 marzo per l'audizione "a discolta" del ricorrente.

- 2001 (21 marzo) dopo l'audizione il Segretario Generale Borla invia al Sindaco il suo parere sui fatti (allegato al fascicolo del ricorso di I grado), esprimendo dubbi sulla legittimità di un eventuale atto di recesso e facendo notare che la condanna penale irrogata al ricorrente era insufficiente a giustificare la adozione di un eventuale atto di recesso.

- 2001 (6 aprile), il Sindaco adotta, con suo decreto n. 31, atto di recesso per giusta causa (motivando il sopraggiunto "*venir meno della fiducia della Amministrazione nei confronti del dirigente*") **senza retrodatare, in violazione delle norme di legittimità di cui all'allegato CDDxx , la data di decorrenza del recesso alla data di irrogazione della prima sospensione cautelare (NORMATIVA a pag. 27;**

- 2003, il ricorrente presenta ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria, rubricato R.G.L. n. 861/2003, per l'annullamento dell'atto di recesso (del decreto n. 31 adottato dal Sindaco il 6/04/2001);

- 2007, dopo 4 anni di rinvii, il Giudice del lavoro pronuncia sentenza n. 1925/07 di rigetto delle richieste di parte ricorrente;

- 2008 (luglio), il ricorrente deposita ricorso in Corte di Appello di Torino contro la sentenza n. 1925/07 del Tribunale di Alessandria;

- 2008 (20 novembre), la Corte di Appello di Torino pronuncia la sentenza n. 1193/2008, con la quale **ANNULLA l'atto di recesso** comminato il 6 aprile 2001 con decreto n. 31, dal Sindaco di Alessandria al ricorrente, e condanna il Comune di Alessandria a pagare le retribuzioni dalla data di recesso **(che, per rispetto dei principi di legittimità richiamati doveva venire retrodatata alla data di irrogazione della prima sospensione cautelare**

quinquennale del 9.11.1994), sino alla data di ripristino del rapporto (di servizio ndt., mai ripristinato);

- 2008 (27 novembre), con lettera raccomandata, inviata dal legale, il ricorrente dichiara la sua disponibilità a riprendere servizio, ma LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE OMETTE DI RISPONDERE.

- 2008 (1 dicembre), la Amministrazione Comunale istituisce il servizio Avvocatura assegnandone la direzione alla dirigente del personale che ha “gestito”, sin dal 1996, gli atti adottati nei confronti del ricorrente.

- 2008 (24 dicembre), il ricorrente notifica alla Amministrazione Comunale copia della sentenza n. 1193/08 del 20.11.2008 di annullamento dell'atto di recesso e di condanna del Comune.

- 2009 (aprile), la Amministrazione comunale presenta ricorso alla Suprema Corte di Cassazione con richiesta di annullamento della sentenza n. 1193/2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino.

- 2009 (maggio), il ricorrente presenta alla Procura della Repubblica denuncia di inottemperanza a sentenza e chiede al tribunale civile la emissione di un decreto ingiuntivo per somme calcolate provvisoriamente da una organizzazione sindacale;

- il Comune presenta opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo che il Giudice rigetti le richieste del dirigente in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed il Tribunale di Alessandria revoca il decreto ingiuntivo;

- 2009-2011, nelle more del giudizio di Cassazione, incardinato dal ricorso della Amministrazione per l'annullamento della sentenza n. 1193/2008, la polizia giudiziaria “accede” agli uffici del Segretario Generale che, a quel punto, chiede parere alla dirigente della Avvocatura in merito agli “istituti” da prendere in esame ai fini del calcolo di quanto dovuto al ricorrente. La dirigente risponde con lettera datata 28 aprile 2010 (resa pubblica ed allegata al fascicolo del ricorso di merito, nonostante la dirigente ne avesse chiesta la segretezza); nel “parere” **la dirigente sostiene: A)** che la decorrenza del recesso era da

far coincidere con la data di adozione dell'atto di recesso (7.04.2001) *(non con la data di adozione del primo provvedimento di sospensione cautelare (9.11.1994) in violazione del dovere di retrodatazione della decorrenza dell'atto di recesso alla data di irrogazione della prima sospensione cautelare, come imposto dalle norme di legittimità tutte richiamate nel contesto di diritto documentato (DCDxx, allegato al ricorso in Corte di Appello); B)* che la data di cessazione del rapporto di lavoro era da far coincidere con la data di compimento del 65° anno di età raggiunto in corso di giudizio il 14 giugno 2007, e cioè 17 mesi PRIMA della data di pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso **(in violazione delle norme sulla insufficienza, ai fini della interruzione del rapporto giuridico fondamentale di lavoro del dirigente pubblico, del verificarsi dell'evento di raggiungimento della massima età ordinamentale per la permanenza in servizio); C)** che la retribuzione complessiva mensile doveva essere costituita dalla paga base e dalla sola retribuzione di posizione riconosciuta a tutti i dirigenti privi di incarico di direzione **(in violazione del diritto alla retribuzione globale di fatto come indicata dalle norme di diritto richiamate in CDDxx).**

- 2010 (giugno), il Segretario Generale, con sue determinazioni dirigenziali nn. 772, 1112 e 1153, si limita a **liquidare al ricorrente somme calcolate in modo conforme al parere, viziato di illegittimità, della dirigente della avvocatura già citato, nulla disponendo in merito al rapporto di lavoro ripristinato dalla sentenza.**

- 2009-2011, il ricorrente agisce, con due diversi ricorsi, al fine di ottenere: 1 - il riconoscimento della retribuzione in fascia A; 2 - il diritto di permanere in servizio per un biennio oltre la età ordinamentale; 3 - ottenere la declaratoria di illegittimità dell'atto di sospensione cautelare facoltativa del 19.10.1999. Il Tribunale di Alessandria rigetta entrambe le richieste, con sentenze n. 130/2011 e 131/2011.

- 2011 (25 luglio), la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16190/11 rigetta il ricorso che il Comune di Alessandria ha presentato contro la sentenza n. 1193/2008 di annullamento dell'atto di recesso e condanna il Comune a rifondere le spese di giudizio; la sentenza di annullamento dell'atto di recesso **DIVENTA definitivamente ESECUTIVA con le conseguenti implicazioni di natura giuridica.**

La Amministrazione comunale **OMETTE di adottare un atto di ricollocazione in servizio nonostante la sopravvenuta definitiva continuità giuridica del rapporto di lavoro**, ed il conseguente diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare.

La Amministrazione comunale OMETTE di pagare la retribuzione globale di fatto oltre il compimento del 65° anno di età, raggiunta in corso di giudizio, ed OMETTE inoltre di adottare un atto per la interruzione del rapporto giuridico di lavoro e di collocare in pensione il ricorrente.

- 2012 (maggio), a seguito di elezioni amministrative, si insedia la nuova amministrazione ed il ricorrente presenta istanza amministrativa, con richiesta di riconoscimento dei diritti conseguenti alla definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso inflittogli.

- 2013 (19 novembre), il ricorrente deposita ricorso al Tribunale di Alessandria, al fine di vedersi riconosciuti i diritti di legge, conseguenti alla applicazione dei principi di legittimità, alla situazione di fatto originata dall'evento, originato in data 25.07.2011, di sopravvenuta definitiva esecutività (*causa petendi*) della sentenza della Corte di Appello di Torino - sezione lavoro n. 1193/2008 del 20.11.2008, di annullamento dell'atto di recesso. Si costituisce in giudizio il Comune di Alessandria, che contesta la domanda, eccependo la prescrizione delle domande di parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle richieste.

- 2014 (10 dicembre), il Giudice monocratico emette la sentenza n. 417/2014, pubblicata in data 9.02.2015, con la quale rigetta il ricorso del ricorrente.

- 2015 (3 agosto), il ricorrente interpone ricorso in appello, con richiesta di riforma della decisione di *prime cure* e con richiesta di accoglimento delle conclusioni, come riformulate con la memoria conclusiva di primo grado riportate di seguito:

“DOMANDE E CONCLUSIONI DEL RICORRENTE.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ing. Vincenzo Pasino chiede che il Comune di Alessandria venga condannato a risarcire il danno arrecato alla vita del ricorrente, conseguente all'illegittimo recesso ed alla mancata reintegrazione in servizio con:

A - CONFERMA DEI SEGUENTI PRINCIPI:

1 – *il diritto alla tutela ripristinatoria, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 351 del 22.10.2008 e successivamente dalla Suprema Corte di Cassazione civile-Sezioni Unite n. 3677 del 16.02.2009, che ha affermato che “forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti” e poi, ancora, dalla Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 20981 del 15.07-2009 e 30.09.2009, che ha stabilito : “una volta acclarata la nullità del procedimento e del provvedimento (di recesso n.d.t.), la conseguenza è ... la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro, perché, alla nullità del recesso consegue la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e non la mera tutela indennitaria”.*

2 – *Il riconoscimento della natura facoltativa delle due sospensioni cautelari irrogate il 9.11.1994 (“discrezionale”) ed il 19.10.1999 (“facoltativa”), in conformità a come da*

ultimo precisato dalla Suprema Corte di Cassazione Civile-Sezione lavoro con la sentenza n. 15941 il 15.06.2013 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5593 del 4.11.2012.

3 – Il riconoscimento dei periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa, nonostante la legittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni, in assenza di altre sanzioni disciplinari oltre il recesso annullato, ai fini dell'anzianità di servizio, con l'obbligo del Comune al pagamento delle retribuzioni e degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa, dedotti i soli 10 mesi di condanna penale. Come da Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego, richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000 che recita: "Tale disposizione (art. 96 d.P.R. 3/1957) non prevedeva, dunque, l'ipotesi della sospensione cautelare, disposta in pendenza del procedimento penale, ma la giurisprudenza riteneva che essa fosse nondimeno applicabile, riconoscendo il diritto dell'impiegato sospeso alla restitutio in integrum economica dopo la definizione del procedimento penale, **anche con sentenza di condanna**". (In modo conforme: Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941; Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996, ma per una sospensione disposta nel 1994; Consiglio di Stato, ad. plen. 2 maggio 2002, n. 4; Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino; Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012; Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011; Consiglio di Stato, ad. plen. n. 4 del 2 maggio 2002; Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000; Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15; Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 06.03.1997 n. 8).

Annullato l'atto di recesso ed in assenza di altre sanzioni disciplinari, ormai precluse, i periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare facoltativa debbono venire riconosciuti

ai fini giuridici ed economici, con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai rispettivi enti, nonché con il pagamento delle imposte (IRPEF) al Ministero delle Finanze e l'integrazione delle retribuzioni, con la sola esclusione dei 10 mesi di sanzione penale e con deduzione di quanto erogato per assegno alimentare. (Corte di Cassazione Civile-Sezione Lavoro n. 4061 del 14.03.2012 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino).

4 – Il principio secondo il quale, ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 46 del C.C.N.L. 1995-1999 area 2-dirigenti, **terminato il processo penale** (30.01.2001), **al successivo procedimento disciplinare doveva venire applicata** la normativa del D.P.R. 3/1957.

Il CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 infatti dispone all'Art. 46:

1. “I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla previgente normativa”.

6 – Il diritto del ricorrente ad una retribuzione globale di fatto, comprensiva anche della retribuzione di posizione, di importo pari a quello spettante per un incarico equivalente a quello prevalente ricoperto prima della sospensione cautelare (CED per 17 anni sino al 31.08.1994) o, in subordine, equivalente a quello assegnato 69 giorni dopo la data della sospensione cautelare “discrezionale” (Ufficio Studi, programmazione e statistica dal 01.09.1994 fino al 9.11.1994).

7 – Il principio secondo cui la concessione della pensione di vecchiaia, nelle more del giudizio, è **motivo inidoneo** a interrompere il rapporto di lavoro, giuridicamente ripristinato dall'annullamento dell'atto di recesso. E' l'annullamento dell'atto di recesso, che ha fatto venire meno i requisiti per continuare a godere dell'assegno di pensione di vecchiaia, e non la fruizione della pensione di vecchiaia, che ha interrotto il rapporto di

lavoro (in data precedente l'annullamento dell'atto di recesso!), come sostenuto da controparte.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2582 del 6 febbraio 2007, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila) ha sostenuto: «Dinanzi ad un giudicato, il quale accerta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo l'eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta. Poiché, per giurisprudenza costante, il C.C.N.L. di settore, nella parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore, deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative (Cass. 2.3.99 n. 1758 e succ. conformi sino alle sentenze n. 2055 e 21326 del 2004), la Corte di Appello ha esattamente ritenuto che il convenuto avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del lavoratore e non eccepire la presunta estinzione "de iure" del rapporto».

8 – La contrarietà al diritto dell'ipotesi secondo la quale la concessione ed il percepimento dell'assegno di vecchiaia possano costituire causa di interruzione del rapporto di lavoro, e la conferma di conformità al diritto del fatto che la sentenza di annullamento dell'atto di recesso ha ripristinato il rapporto giuridico di lavoro ed ha fatto venire meno i requisiti per godere del diritto a percepire la pensione di vecchiaia (Cass. n. 9992 del 29/04/2009 - Conformi: Cass. 20.3.1995 n. 3754; Cass. 23.2.1998 n. 1908; Cass. Sezioni Unite n. 12194/2002; Cass. 2003 n. 2529; Cass. 2003 n. 14505; Cass. 15.3.2006 n. 5637; Cass. 9.2.2007 n. 2898; Cass. 4.6. 2008 n. 14778; Cass. 29.04.2009 n. 9992).

9 – Il principio secondo cui la mancata adozione di un atto di interruzione del rapporto di lavoro, da parte del datore pubblico, possibile, tra l'altro, solo dopo l'adozione di un precedente atto di reintegrazione in servizio, è causa di continuità del rapporto di lavoro,

con conseguenti responsabilità in capo alla parte datoriale, cui sono assegnate le responsabilità della gestione (art. 28 della Costituzione).

10 – A seguito dell'omissione dell'adozione di un apposito atto interruttivo del rapporto di lavoro, il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute retribuzioni ed anzianità di servizio, per effetto della continuità del rapporto di lavoro in essere, sino al raggiungimento, della massima età ordinamentale per la permanenza in servizio, estesa, con Legge n. 133/2008 e successive modificazioni, sino al compimento del 70° anno di età (per il ricorrente, sino al 30.06.2012).

Si richiama la Legge 20 marzo 1975 n. 70 Art. 12. (Cessazione del rapporto), secondo cui: «La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: ... d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età».

La estinzione del rapporto di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche, per i principi costituzionali di cui all'art. 97, deve venire procedimentalizzata ed il procedimento deve concludersi con un atto scritto, utile a permettere al giudice eventualmente adito di valutarne la correttezza. (Suprema Corte di Cassazione 3/11/2008 n. 26377, Pres. Mattone Rel. Picone).

11 – Il principio secondo il quale il danno subito, per l'illegittimo licenziamento e l'omessa reintegrazione in servizio, va commisurato alla somma delle retribuzioni globali di fatto perdute (retribuzione base e retribuzione di posizione), maturate sino alla data di effettivo pagamento di tali somme ed attualizzate a tale data.

Il processo viene rubricato R.G.L. n. 562/2015; si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, contestando l'appello, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, deducendo nel merito l'infondatezza e domandando la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 543/2016, pubblicata in data 03/11/2016, conferma in toto la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Alessandria, respingendo il ricorso dell'appellante, con il seguente P.Q.M. *“Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in base a notula in euro 14.518,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione”*.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

ART. 360 I° COMMA N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2909, 2697 COD. CIV., ART. 5 LEGGE 604/1966 E ARTT. 1175 E 1375 C.C.

La Corte Territoriale di Torino afferma che l'appello è infondato in quanto *“tutte le domande proposte nell'attuale giudizio sono già state oggetto di disamina nei precedenti giudizi promossi da Vincenzo Pasino nei confronti del Comune di Alessandria, definiti con sentenze passate in giudicato. Né può valere al fine di una loro riproposizione una diversa prospettazione operata dall'appellante”* (pag. 18 della sentenza appellata).

Dall'esame della sommaria esposizione dei fatti e delle date di avvio dei giudizi, risulta che tutti i procedimenti, che hanno riguardato la causa di lavoro, ed a seguito dei quali si sarebbe formato il giudicato, sono iniziati PRIMA della sentenza n. 16190 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione il 14.07.2011, che ha sancito la definitiva esecutività dell'annullamento dell'atto di recesso, comminato dal Sindaco di Alessandria il 7.04.2001 al ricorrente.

Tutte le domande formulate nel presente giudizio (*il petitum*) sono domande tese ad ottenere il riconoscimento dei diritti legittimi, **emergenti a seguito della nuova situazione**

giuridica, per intervento del fatto nuovo, costituito dalla definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso e dalla sopravvenuta inefficacia degli atti di sospensione cautelare divenuti inadatti a costituire, in assenza del recesso annullato, sanzioni privative della retribuzione e della anzianità di servizio. Nessuna delle domande contraddice o mette in discussione il giudicato, che si è formato nei giudizi avviati nel corso degli anni (dal 1994 ad oggi) consistente nella dichiarazione di legittimità degli atti di sospensione cautelare; il diritto ai riconoscimenti richiesti è conseguenza, in mancanza di sanzioni disciplinari, ulteriori oltre il recesso annullato, della inefficacia degli atti di sospensione cautelare, a costituire sanzioni privative delle remunerazioni e della anzianità di servizio.

Un diritto o rapporto, accertato dalla sentenza passata in giudicato, continua a vivere, a svolgersi anche dopo il giudicato. Da qui la pacifica operatività su di esso dei fatti estintivi o modificativi sopravvenuti; nonché l'idoneità dello *ius superveniens*, irretroattivo o no, a disciplinare, in ipotesi di rapporto di durata, quella *tranche* del diritto o rapporto di durata, che si svolga successivamente al giudicato.

Le questioni di mero fatto e le questioni relative a diritti o rapporti pregiudiziali, dedotti o deducibili in precedenti giudizi, *ben possono essere dedotte in un secondo processo senza che alcuna preclusione (da giudicato esplicito o implicito) derivi dalla prima pronuncia.* Il giudice di merito ha il potere-dovere di applicare ai fatti, dedotti e provati dalle parti, le adeguate norme giuridiche, indipendentemente da quelle invocate dalle parti stesse, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, atteso che ha posto alla base della propria decisione fatti e circostanze esplicitamente dedotti dalla parte appellante. Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in

causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (Corte Cass. Sez. Un., sentenza n. 27 del 21.2.2000). **La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nel suo contenuto sostanziale con riguardo anche alle finalità che la parte intende perseguire**, tenendosi inoltre conto non solo della manifestazione di volontà specificatamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quelle che possa implicitamente o indirettamente esser desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti.

L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello – che compete al giudice del merito, nell'esercizio di un potere non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato, quanto agli apprezzamenti formulati – deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire.

L'evento (in data 25.11.2011) della sopraggiunta definitività dell'annullamento dell'atto di recesso ha fatto "sparire" dal mondo del diritto gli effetti prodotti dall'atto di recesso e costituisce la causa petendi del presente giudizio, avviato nel 2013, dopo la inutilità delle richieste e delle istanze amministrative inviate alla Amministrazione neoletta tese a veder soddisfatti i diritti legittimi del ricorrente. NON può considerarsi formato il giudicato sulle domande formulate nel corso del corrente giudizio, in quanto, i precedenti giudizi, incardinati tutti prima del 25.07.2011 fra le stesse parti, avevano diverso *petitum* e diversa *causa petendi*, riferendosi i precedenti giudizi a tre richieste di dichiarazioni di illegittimità degli atti di sospensione (il primo cautelare quinquennale di natura "discrezionale", il secondo cautelare facoltativo fino al termine del giudizio penale ed il terzo disciplinare per 30 gg.) e le altre due, una di riconoscimento della retribuzione di posizione in fascia A e l'altra di riconoscimento al "diritto" di proseguire il servizio per un biennio sino al compimento del 67° anno di età.

Da qui discende NON una diversa prospettazione, come sostenuto nella sentenza appellata, ma una diversa causa petendi oltre che un diverso petitum. Il ricorso al T.A.R. di annullamento, per illegittimità, dell'atto di sospensione cautelare "discrezionale", ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957, irrogata al ricorrente il 9.11.1994 e la pronuncia di rigetto del ricorso, non opposto in giudizio, fanno stato sulla legittimità dell'atto. **Tuttavia la legittimità dell'atto non può, come sostenuto dalla corte territoriale, costituire la premessa logica fondamentale delle richieste di parte ricorrente.**

A sostegno della pronuncia, della quale si chiede la cassazione, la Corte di Appello di Torino sostiene:

- che la sentenza n. 1193/2008 di annullamento dell'atto di recesso pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso ad opera della sentenza n. 16190/11 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione il 14.07.2011 "pronunciando sulla legittimità del provvedimento di recesso per giusta causa impugnato, non ha dichiarato il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, come richiesto in giudizio, nulla ha statuito sul punto, condannando il Comune appellato a corrispondere a Vincenzo Pasino le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto con interessi". **Il motivo addotto a sostegno della sentenza è infondato.**

La Corte di Appello di Torino sembra ignorare che: A) l'annullamento dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro di un dirigente pubblico ripristina *ex tunc* la continuità giuridica del rapporto di lavoro fondamentale (**Suprema Corte di Cassazione civile – Sezione lavoro, n. 5638 del 9 marzo 2009**); B) che il GO, con l'annullamento dell'atto di recesso, ai sensi dell'art. che gli assegna potere costitutivo ed estintivo del rapporto giuridico di lavoro, ha ridato continuità al rapporto di lavoro fondamentale "dormiente" del dirigente ma, mancando, il G.O., del potere di ordinare alla Amministrazione pubblica di adottare un atto

di ripristino del rapporto di servizio del dirigente, ha correttamente limitato il dispositivo all'annullamento dell'atto di recesso (**Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione lavoro n. 2898 del 9.02.2007, Presidente Mattone – Relatore Di Nubila - massima 07**); C) che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 351 del 20.10.2008, ha pronunciato, con la massima n. 8, il principio secondo il quale in caso di annullamento dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro di un dirigente pubblico *“il solo ristoro economicoè insufficiente a sanare il torto subito...”*..

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 3929 del 20.02.2007, ha affermato il principio di diritto secondo cui "la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale, costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo) con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate "medio tempore", sia nel rapporto di impiego che in quello dell'incarico dirigenziale... e la prosecuzione ovvero il reintegro nel rapporto precedente. Con l'ulteriore conseguenza che, sino all'effettiva reintegrazione, l'amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all'incarico dirigenziale". (Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 3929 del 20.02.2007).

La Corte Costituzionale con la pronuncia del 24 ottobre 2008, n. 351 riconosce la insufficienza della sola tutela risarcitoria per il dirigente pubblico licenziato illegittimamente. "Nel settore pubblico, il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da

rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi,...e un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio derivante da quella rimozione (del dirigente ndt) arrecato all'interesse collettivo, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione...". (Corte Costituzionale, sentenza n. 351 del 24.10.2008 - massima 8). La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.2233 del 1.02.2007, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale *"La illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una pubblica amministrazione con un dirigente della stessa comporta l'applicazione al rapporto fondamentale della disciplina della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 51, comma 2" (Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione lavoro n. 2233 del 01.02.2007) ed ancora la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 3929 del 20.02.2007, ha confermato il principio di diritto secondo cui "la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale, costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo, con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate "medio tempore",... Con l'ulteriore conseguenza che, sino all'effettiva reintegrazione, l'amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all'incarico dirigenziale". (Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 3929 del 20.02.2007). ; D) che il compimento del 65° anno di età e la concessione, da parte dell'ente pensionistico (INPDAP ora INPS), della pensione **nelle more del giudizio di annullamento** non può venire considerato come evento estintivo del rapporto giuridico di lavoro ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso; E) che una sentenza, una volta pronunciata,*

va eseguita (***“Rilevato che, dinanzi ad un giudicato il quale accerta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che il rapporto si sia risolto per altra causa dovendo l'eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta...”***). (Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione lavoro n. 2898 del 9.02.2007, Presidente Mattone – Relatore Di Nubila- massima 05; Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 2582 del 6.02.2007)); F) che, per la interruzione del rapporto di lavoro fondamentale del dirigente pubblico, ripristinato da una sentenza di annullamento dell'atto di recesso adottato illegittimamente nei suoi confronti, occorre adottare un atto estintivo apposito (consensuale, di recepimento di una richiesta del lavoratore o di recesso ad nutum possibile solo dopo il superamento della età ordinamentale per la permanenza in servizio) che ha natura di atto ricognitivo del diritto a pensione ed indispensabile a permetterne, in caso di ricorso, l'eventuale esame da parte del G.O. (La Suprema Corte di Cassazione ***“ha escluso categoricamente che il conseguimento della pensione nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento integri una causa di impossibilità della reintegrazione in servizio del lavoratore licenziato. Il giudicato prevale su ogni possibile circostanza impeditiva al ripristino del rapporto di lavoro, il quale permane de iure fino ...”***). (Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione lavoro n. 2898 del 9.02.2007, Presidente Mattone – Relatore Di Nubila)); Ancora la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20981, pronunciata il 30.09.2009, nella causa promossa contro il Comune di Torino da un suo ex dirigente, ha stabilito che ***“una volta acclarata la nullità del procedimento e del provvedimento (di recesso n.d.t.), la conseguenza è ... la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro, perché, alla nullità del recesso consegue la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e***

non la mera tutela indennitaria”);(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 20981 del 15.07-2009 e 30.09.2009, Presidente De Luca – Relatore Di Nubila).

Il Tribunale territoriale ERRA quindi nel ritenere che al dispositivo della sentenza di annullamento dell'atto di recesso doveva venire aggiunto l'ordine esplicito di ripristinare il rapporto (di servizio *ndt*). Il G.O. ha potere costitutivo ed estintivo del rapporto di lavoro in virtù di quanto disposto dall'art. 63, c. 2, del D. lgs. 165 del 2001; tuttavia *il G.O.* manca del potere di ordinare alla Amministrazione pubblica un *facere*. Dopo la pronuncia della massima 8 della sentenza n.351 in data 20.10.2008 da parte della Corte Costituzionale l'obbligo di ripristinare, in costanza di rapporto giuridico di lavoro, il **rapporto di servizio** è obbligo conseguente al rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione a cui è tenuto il Dirigente Pubblico incaricato del Personale.

Il Giudice del merito erra poi nell'indicazione della decorrenza degli effetti della L. 133/08. Il Giudice del merito motiva (pag 19 ultimo capoverso):”*L'appellante però trascura di considerare l'intervenuta riforma del testo dell'art. 16 del d.lgs. N 503/1992...*” sostenendo che, al 20.11.2008, era venuto meno il diritto del dirigente alla permanenza in servizio ed era divenuta DISCREZIONE della Amministrazione pubblica il trattenimento o meno in servizio del dirigente. **Il Giudice incorre in errore in quanto, nel semestre di prima applicazione della legge, e cioè sino al 27.12.2008, sussisteva il diritto soggettivo, di chi fosse stato in servizio, a permanervi. Il rapporto giuridico di lavoro era stato ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso e tale annullamento aveva: 1 - ricostituito ex tunc la continuità del rapporto giuridico di lavoro dalla data di assunzione in ruolo sino alla data di adozione di un atto di collocamento in quiescenza. Occorreva ed occorre ancora, al fine della interruzione del rapporto giuridico di lavoro, un atto mai sino ad ora adottato dalla Amministrazione Comunale di Alessandria.**

Il Giudice del merito motiva ancora “non si vede come l'appellante possa rivendicare un pieno diritto a proseguire nel servizio (*rectius*, a percepire le retribuzioni) sino al giugno 2009. L'Amministrazione ben poteva valutare di non accedere alla richiesta e tale rifiuto non pare certo arbitrario né discriminatorio, ...dopo l'agosto del 2008, non è più consentita l'affermazione di un diritto pieno in capo al dipendente che comunque deve rimettersi alla valutazione discrezionale della datrice di lavoro”. **ERRA** ancora la Corte territoriale insistendo nell'affermare che, dopo l'agosto del 2008, non era più consentita la affermazione di un diritto soggettivo perché **tale diritto, al 20.11.2008 sussisteva** (semestre di prima applicazione della L. 133/2008). La richiesta, formulata nel presente giudizio, prospetta un diverso ed autonomo *thema decidendum*, conseguente alla situazione giuridica modificata dalla sopraggiunta definitiva esecutività (25.11.2011) della sentenza di annullamento dell'atto di recesso. **Il *thema decidendum* è quello del diritto a vedersi ricostruita, secondo legittimità, la situazione giuridica ed economica con una retribuzione globale di fatto come definita dai principi di legittimità fissati dalla Suprema Corte in caso di tutela reale.** Nel caso di licenziamento illegittimo, annullato dal giudice, la sentenza ricostituisce il rapporto con efficacia *ex tunc*, e, **poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, piuttosto che la prestazione di fatto, resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro.** (*Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza del 27 ottobre 2009, n. 22643*).

Sul superamento della data ordinamentale per la permanenza in servizio nelle more del giudizio (senza che siano stati mossi rilievi), la Suprema Corte argomenta “**la maturazione del diritto a pensione non costituisce di per sé causa di cessazione del rapporto, in mancanza dell'esercizio del diritto di recesso ad nutum ex art. 2118 c.c.,**

con preavviso, consentito dal venir meno per gli ultrasessantacinquenni (oggi ultrasettantenni) della legislazione vincolistica di cui alla legge n. 604/66 (nel testo modificato dalla legge n. 108/1990)” (Sentenza n. 14788 del 4.06.2008).

La Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 154 del 11.01.2012 sentenza che **Limitare il pagamento delle retribuzioni alla data del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età è contrario al diritto. “Il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione, determinando solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non già la sua automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all’emanazione del provvedimento di reintegra del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4°, della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione, Stante l’accertata illegittimità del licenziamento e la conseguente continuità giuridica, ex art. 18 St. Lav. del rapporto di lavoro questo si può risolvere solo per effetto di un successivo atto di recesso; conseguentemente il danno deve essere rapportato, in assenza di tale diverso atto, alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro”.**

La Corte territoriale, a sostegno della sua sentenza, motiva ancora: *“Risulta comunque errata la prospettiva in cui si pone l’appellante, secondo cui la misura massima della retribuzione di posizione gli spetterebbe in base ad un mero automatismo nel passaggio dall’inden, ai dirigenti in servizio doveva venire confermata una posizione di direzione equivalente a quella prevalente ricoperta fino alla data di decorrenza del primo CCNL 1994-1997. Alla data del 1.01.1994 il ricorrente ricopriva l’incarico di direttore CED ed al CED era attribuito un coefficiente per il calcolo della “indennità di funzione” poi*

trasformata con il CCNL in “retribuzione di posizione” pari a 0.89. Tale coefficiente era MASSIMO nell'ente ed indicativo di una struttura e di un ruolo di direzione MASSIMI nell'ente come deducibile dalla norma costituita dal DPR 333/90.

Il Giudice del merito scrive ancora *“Erra l'appellante nel ritenere proponibili ulteriori domande che trovino la loro origine nel giudizio di legittimità di quel provvedimento di sospensione dal rapporto”* (pag. 27 primo capoverso). La Corte dimentica che le sospensioni cautelari (ancorché legittime), dopo il definitivo annullamento del recesso, hanno perso la loro efficacia privativa dei diritti richiesti. Entrambe le sospensioni cautelari sono state adottate a seguito di rinvio a giudizio penale con contestazione di fatti risalenti al 1993 e precedenti e formulazione di ipotesi di reati poi insussistenti salvo il reato di falso ideologico. Dopo l'annullamento dell'atto di recesso gli atti di sospensione cautelare per rinvio a giudizio penale per fatti precedenti il 1994 **hanno perso efficacia giustificativa della privazione del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio esclusi 10 mesi di condanna penale**. La corte territoriale ha omesso di applicare la **NORMATIVA correttamente applicabile alla fattispecie** *La norma contenuta nel CCNL che trasforma la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore*”. Il recesso, irrogato il 7.04.2001, aveva comportato la perdita del diritto al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo trascorso in stato di allontanamento cautelare. **L'annullamento definitivo dell'atto di recesso ad opera della sentenza n.16190 della Suprema Corte in data 25.07.2011 ha ripristinato de jure sia la continuità del rapporto di lavoro e sia il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa** . In modo conforme: Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941; Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012;Suprema Corte di Cassazione-

Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino; Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011; Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una sospensione disposta nel 1994; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2 maggio 2002; Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000; Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15.

La Corte territoriale motiva ancora: *“Il Comune potrebbe essere condannato a corrispondere al Pasino le retribuzioni ... solo nel caso in cui venisse accertata giudizialmente la contrarietà a diritto della sua sospensione quale premessa logica indefettibile che attiene al medesimo rapporto giuridico... Nel caso in esame, la “premesse logica fondamentale” riguarda proprio la legittimità del provvedimento di sospensione,... (pag. 28 secondo capoverso e pag 28 penultimo capoverso)”*.

La premessa logica fondamentale NON STA nella legittimità o meno degli atti di sospensione cautelare. La premessa logica fondamentale sta **nella “natura giuridica” dei provvedimenti di sospensione cautelare “discrezionale”, “facoltativa”,** irrogati a seguito di apertura di procedimento penale per fatti risalenti al 1993 e precedenti **e nella inapplicabilità, per dettato dell'art. 46, degli istituti del CCNL area 2 1994-1997 alla fattispecie.** Il Giudice del merito sostiene che vi è un punto fondamentale in comune fra la causa in corso e le cause precedenti aggiungendo che solo la dichiarazione di illegittimità potrebbe legittimare le richieste del ricorrente. **La Corte territoriale incorre in errore quando ritiene applicabili alla fattispecie le norme del CCNL.** Infatti la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha fissato, con la **sentenza n. 17763 del 2 settembre 2004,** Pres. Senese, Rel. Filadoro, il seguente principio di diritto: **“La sospensione cautelare non può mai assumere carattere sanzionatorio e non può quindi incidere sulle obbligazioni**

*derivanti dal rapporto di lavoro ed è destinata a cadere con l'accertamento di merito, che solo può incidere sul rapporto di lavoro... La misura cautelare della sospensione si pone come una vera e propria condizione sospensiva della risoluzione del rapporto e come tale opera retroattivamente, con l'ulteriore conseguenza che - in caso di avveramento della condizione - il recesso del datore di lavoro avrà effetto dalla data di applicazione della misura cautelare". Dello stesso tenore è la sentenza n. 26287 del 25 settembre - 25 novembre 2013 della Suprema Corte di Cassazione che, in merito ad una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, appellata alla Suprema Corte, ha fissato con rinvio, **nei commi da 12 a 23, principi che confermano la legittimità della richiesta di parte scrivente.** Nella sentenza citata la Suprema Corte prende in esame la sospensione cautelare irrogata ad un dipendente del Comune di Torino **al quale era stata inflitta, dopo la condanna penale, una sanzione disciplinare espulsiva risultata illegittima all'esito dell'accertamento giudiziale.** La Suprema Corte ha concluso con il seguente principio di diritto: "22. *La sorte definitiva della sospensione cautelare del dipendente dell'ente locale condannato in sede penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente medesimo, con la conseguenza che l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare.* I principi su riportati sono stati unanimemente confermati in tutte le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte negli ultimi 15 anni fino alla più recente sentenza del 22 maggio 2014, n. 11391 dove si legge: "La norma dell'art. 29 comma 5 del CCNL (il CCNL dei Ministeri (analoga a quello dell'art. 27 del CCNL area 2 dirigenti già richiamato) non può*

applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore. Ai procedimenti disciplinari avviati con contestazione di illeciti precedenti la entrata in vigore delle norme contrattuali va applicata la normativa di cui al DPR 3/1957. ...ma la giurisprudenza ..., riconoscendo il diritto dell'impiegato sospeso alla "restitutio in integrum" economica dopo la definizione del procedimento penale, anche con sentenza di condanna" Ad analoghi principi si rifà sistematicamente il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 6815 del 15.11.2011. Conformi: Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941; Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una sospensione disposta nel 1994; Consiglio di Stato, ad. plen. 2 maggio 2002, n. 4; Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino; Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012; Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011; Consiglio di Stato, ad. plen. n. 4 del 2 maggio 2002; *Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000; Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15; Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 06.03.1997 n. 8).* **Gli atti di sospensione cautelare irrogati al ricorrente a seguito del rinvio a giudizio penale per fatti risalenti a prima della firma del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997, pur se adottati legittimamente, mancano del potere di costituire sanzioni privative del diritto al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici relativi al periodo trascorso in stato di sospensione con la sola deduzione dei 10 mesi di condanna penale.**

P.Q.M.


Pasino Vincenzo, come sopra rappresentato e difeso, chiede che la Suprema Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassi il provvedimento impugnato e decida la causa, condannando il Comune di Alessandria, in persona del

Sindaco pro tempore, alle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria ed alla Corte d'Appello di Torino.

Si depositano:

- copia sentenza Tribunale di Alessandria n. 417 in data 10/12/2014;
- copia autentica della sentenza impugnata n. 543/2016 della Corte d'Appello di Torino in data 03/11/2016;
- istanza di rimessione alla Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio.
- Si chiede inoltre che gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche attinenti il presente procedimento vengano inviate all'avv. Costantino Squeo, agli indirizzi di cui in epigrafe.
- Foggia, 02/05/2017

Avv. Costantino Squeo




PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto PASINO VINCENZO, nato a CUORGNE' il , residente in ALESSANDRIA VIALE MEDAGLIE D'ORO 14, codice fiscale PSNVCN42H14D208P, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile PER CASSAZIONE, dinanzi alla CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA, promosso da PASINO VINCENZO contro COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, di conciliare, di disporre del diritto in contesa, di proporre eventuale domanda riconvenzionale, di chiamare in causa eventuali terzi responsabili e svolgere nei loro confronti domanda di risarcimento e di garanzia, di farsi rappresentare da altri avvocati e procuratori, di trasmettere via telefax atti di causa ai sensi della legge 183/93, di rinunciare agli atti di lite, di accettare l'altrui rinuncia, l'avv. Costantino Squeo, con studio in San Nicandro G.co (FG) – Via Largo Gelso 13 (fax: 0882474107 – pec: avvocatosqueo@postecert.it).


Dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali, di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita ex legge n. 162/2014.

Dichiara di prestare il consenso, in merito al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in qualsiasi modo e forma, comunque esclusivamente limitato alle finalità del presente incarico.

Foggia, 02/05/2017



E' autentica



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 ed alli 3 maggio.

Istante l'Avv. Costantino Squeo nell'interesse del sig. Pasino Vincenzo.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Torino, ho notificato copia del retro esteso ricorso per cassazione con annessa procura speciale alle liti a:

**COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Alessandria - Piazza Libertà n. 1, al domicilio eletto presso l'Ufficio Unico di
Avvocatura, in persona dell'avv. Roberto Calcagni, con sede in Alessandria - Piazza
Libertà n. 1**

A cura del *Mr Roberto Calcagni T.g.*

Alli 03/5/2017

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nicolò Ganci
UFFICIALE GIUDIZIARIO

**COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Alessandria - Piazza della Libertà n. 1**

A cura del *Mr Roberto Calcagni T.p.*

Alli 03/5/2017

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nicolò Ganci
UFFICIALE GIUDIZIARIO